



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Proroga autorizzazione all'organismo denominato "Check Fruit S.r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Arancia Rossa di Sicilia", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto, tra l'altro, alla registrazione dell'indicazione geografica protetta "Arancia Rossa di Sicilia";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015 n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135" e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 n. 1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto prot. n. 517 del 12 gennaio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l'organismo denominato "Check Fruit S.r.l.", con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Arancia Rossa di Sicilia";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità fino al 12 gennaio 2018, così come disposto dal sopraccitato decreto;

Vista la comunicazione prot. n. 981 del 12 dicembre 2017 con la quale il Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia chiede che il termine di scadenza dell'autorizzazione all'Organismo di controllo per la suindicata indicazione geografica protetta venga fissato alla fine delle campagne agrumicole;

Considerato che, per i motivi sopra esposti nella citata nota, il Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia, rappresenta l'esigenza che la suddetta proroga alla struttura di controllo Check Fruit S.r.l. venga rinnovata di sei mesi a partire dalla data di scadenza dell'autorizzazione fissata al 12 gennaio 2018;

Ritenuto di accogliere la motivata istanza del 12 dicembre 2017;

Considerato che il piano dei controlli ed il tariffario, approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, sono tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Arancia Rossa di Sicilia".

D E C R E T A

**Articolo 1
(Autorizzazione)**

L'organismo denominato "Check Fruit S.r.l.", con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

(UE) n. 1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Arancia Rossa di Sicilia”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

Articolo 2

(Modifiche strutturali ed organizzazione)

1. “Check Fruit S.r.l.”, non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.
2. “Check Fruit S.r.l.”, sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
3. Le suindicate variazioni sono approvate con apposita nota dell'Amministrazione senza modifica del presente decreto.

Articolo 3

(Durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 13 gennaio 2018 ed è prorogata fino al 12 luglio 2018.
2. Alla scadenza del sesto mese di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare “Check Fruit S.r.l.”, o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione “Check Fruit S.r.l.”, è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione “Check Fruit S.r.l.”, resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 4

(Vigilanza)

“Check Fruit S.r.l.”, è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999 n. 526.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 5

(Obblighi di comunicazione)

1 “Check Fruit S.r.l.”, comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione competente le quantità di prodotto certificate;

2.“Check Fruit S.r.l.”, trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo dell'indicazione geografica protetta “Arancia Rossa di Sicilia” a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3.“Check Fruit S.r.l.”, è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015 n. 271.

Articolo 6

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte di “Check Fruit S.r.l.”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)